

Area Economia e Finanza Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato Servizio Centrale Unica Appaltante per Acquisti Beni e Servizi, Economato Ufficio Mezzi Motorizzati

FORNITURA DI N.5 IMBARCAZIONI CON MOTORIZZAZIONE IBRIDA PER LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VENEZIA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE

Art. 1- OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA	3
Art. 2- ONERI A CARICO DEL FORNITORE	3
Art. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA	
Art. 4 – CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE	5
Art. 5 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE	5
Art. 6 – GARANZIE	6
Art. 7 – ASSISTENZA	6
Art. 8 – CONTESTAZIONI E PENALI	7
Art. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	8
Art. 10- RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
Art. 11- RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	9
Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	10
Art. 13 - SUBAPPALTO	10
Art. 14 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	11
Art. 16 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
Art. 17 – TUTELA DEI DATI PERSONALI	11
ALLEGATI	13

ABBREVIAZIONI

- Codice: D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) COMMITTENTE/ APPALTANTE: Comune di Venezia Direzione Servizi Amministrativi e Affari generali, Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato.
- b) ESECUTORE/APPALTATORE/OPERATORE/AFFIDATARIO: l'Impresa aggiudicataria.
- c) CAPITOLATO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione della fornitura da un punto di vista normativo

Art. 1- OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n.5 imbarcazioni a motore, con motorizzazione ibrida, da destinare alla Polizia Locale del Comune di Venezia, suddiviso nei seguenti due lotti funzionali:

Lotto 1: Fornitura di **n.4 imbarcazioni a motore tipo pilotina** acque interne con motorizzazione ibrida, dotazioni e colori di istituto importo a base di gara: **€ 983.000,00** o.f.e.

Lotto 2: Fornitura di **n.1 imbarcazione tipo S.A.R.** con motorizzazione ibrida, dotazioni e colori di istituto importo a base di gara: € 614.000,00= o.f.e.

Le forniture dovranno essere eseguite a regola d'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Sono compresi nell'appalto tutti gli interventi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare le imbarcazioni, in ordine di navigazione, completamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché dai rispettivi Capitolati Tecnici allegati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste negli stessi.

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Le caratteristiche tecniche delle unità, della strumentazione e delle dotazioni di bordo nonché del tipo di motorizzazione, sono riportate nei rispettivi allegati A – "Capitolato Tecnico imbarcazioni tipo pilotina" e B – "Capitolato Tecnico imbarcazione tipo S.A.R.", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, e devono considerarsi come requisiti tecnici minimi a pena di esclusione.

Le suddette forniture sono finanziate con i fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro 2014-2020) e pertanto è essenziale che la consegna delle imbarcazioni avvenga entro e non oltre l'anno 2023, nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 3.

Art. 2- ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico dell'aggiudicatario di ciascun lotto tutte le spese di trasporto, collaudo, immatricolazione, varo, comunque relative all'esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato.

L'impresa/a aggiudicataria/e provvederà/anno altresì all'espletamento delle pratiche relative all'iscrizione delle imbarcazioni presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, nonché alla produzione di tutte le certificazioni, autorizzazioni e documentazioni previste dalle norme vigenti e dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e del Capitolato Tecnico.

Devono inoltre intendersi a carico dell'aggiudicatario gli oneri connessi al

deterioramento dei mezzi nel corso del trasporto o della consegna, nonché la garanzia di cui al successivo art. 6.

Art. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA

La consegna delle imbarcazioni dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti termini essenziali, determinati, con decorrenza dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto o i diversi minori termini indicati nell'offerta tecnica dall'operatore economico aggiudicatario, da intendersi vincolanti in luogo dei seguenti:

Per il Lotto 1 (imbarcazioni tipo pilotine):

- n. 180 giorni solari e continuativi per la prima pilotina,
- n. 240 giorni solari e continuativi per la seconda pilotina,
- n. 300 giorni solari e continuativi per la terza pilotina,
- n. 360 giorni solari e continuativi per la quarta pilotina

Per il Lotto 2 (imbarcazione S.A.R.):

• n. 240 giorni solari e continuativi

Alla consegna le imbarcazioni dovranno essere già iscritte presso l'Ispettorato di Porto di Venezia come previsto nel Capitolato Tecnico - lettera h, nonché complete di tutte le certificazioni, autorizzazioni e documentazioni previste nel Capitolato Tecnico e dalle norme vigenti all'atto del collaudo e necessarie per consentirne l'utilizzo.

La data di consegna va concordata tra le parti con un **preavviso**, da parte dell'impresa, di almeno **5 giorni lavorativi**.

All'atto della consegna, che dovrà avvenire in ordine di navigazione, la/e impresa/e dovranno inoltre fornire una copia della seguente documentazione tecnica:

- certificati di omologazione e relativa documentazione di classificazione dell'ente di certificazione riconosciuto a livello internazionale
- certificazione degli impianti installati, libretti d'uso e manutenzione;
- certificato di origine, certificazione del consumo medio orario e dichiarazione di potenza motore;
- Manuale di ricerca guasti;
- Schema elettrico generale;
- Schemi funzionali dei principali impianti;
- Manuali uso e manutenzione dei vari macchinari/apparati installati a bordo.

Inoltre la/e imprese dovranno essere disponibili a fornire, in data da concordare nei 5 giorni lavorativi che precedono o seguono la consegna del motoscafo, istruzioni verbali sul funzionamento e sulle necessità del mezzo e relativi apparati, nonchè sulla predisposizione dei nuovi impianti di bordo, ai referenti utilizzatori dell'Amministrazione Comunale.

Le operazioni di consegna dovranno risultare da specifici verbali firmati da un referente dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non accettare l' imbarcazione che giunga incompleta, difettosa o deteriorata, o non corredata dalle relative certificazioni, e di applicare le penali ai sensi dell'art. 8.

La consegna parziale non costituisce interruzione del termine di consegna.

La consegna si considera perfezionata quando i natanti forniti, perfettamente funzionanti e rispondenti a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nonché corredati delle certificazioni richieste, saranno posti a disposizione dell'Amministrazione nel luogo sopra indicato.

La fornitura dovrà avvenire a regola d'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Sono compresi nell'appalto tutti gli interventi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare i mezzi, in ordine di navigazione, completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché dall'allegato Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello stesso.

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 4 - CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in corso di esecuzione dei contratti e senza obbligo alcuno di preavviso, tutti i controlli ritenuti opportuni, con libero accesso ai locali dell'impresa ove le lavorazioni sono svolte.

Eventuali variazioni rispetto alla documentazione tecnica presentata ed approvata in fase di gara dovranno essere comunque richieste ed approvate per iscritto dal Committente. Nulla è dovuto all'impresa per variazioni non approvate in tali modalità.

Art. 5 - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

Nei termini di cui al precedente art. 3, ciascuna imbarcazione dovrà essere resa disponibile per la verifica di regolare esecuzione rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico speciale e nelle schede tecniche presentate in sede di gara, nonché alle norme vigenti in materia, nonché dell'esecuzione a regola d'arte.

Tale verifica verrà effettuata dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, alla data indicata con preavviso di almeno due giorni lavorativi, in contraddittorio con l'impresa, presso la sede operativa indicata dall'impresa stessa, e dovrà comprendere anche prove funzionali in acqua oltre a tutti gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari. Tali operazioni di verifica sono svolte a spese dell'impresa aggiudicataria che dovrà mettere a disposizione i mezzi richiesti, nonché eventuale personale necessario.

Delle suddette operazioni di verifica verrà redatto specifico verbale, per ciascun motoscafo, firmato dagli esecutori, nel quale verranno trascritti eventuali rilievi.

In caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'impresa fornitrice si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione delle difformità accertate, entro i termini che verranno comunicati, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8.

L'impresa dovrà comunicare per iscritto l'avvenuta rimozione delle difformità accertate rendendo l'imbarcazione disponibile per ulteriore verifica nelle modalità di cui al presente articolo.

Se entro il termine assegnato l'impresa non avrà provveduto alla rimozione delle difformità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dell'aggiudicazione, di affidare la fornitura al secondo miglior offerente, e di procedere all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento dei danni.

In caso di esito positivo verrà emessa, da parte dell'Amministrazione, la dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura, ai fini dell'emissione della fattura.

E' fatta salva la responsabilità dell'Aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili dall'Amministrazione.

Art. 6 - GARANZIE

Ciascuna imbarcazione deve essere coperta da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui sono destinate (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Tale ultima garanzia deve coprire l'imbarcazione e i relativi impianti ed equipaggiamenti per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di consegna ai sensi del precedente art. 3.

Sono fatte salve, in caso di approvazione se migliorative, le tempistiche di garanzie superiori eventualmente offerte nell'ambito dell'offerta tecnica.

Art. 7 - ASSISTENZA

L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire il buon funzionamento, di ciascuna imbarcazione fornita, e del relativo motore, ai sensi del precedente art. 6.

Ogni qualvolta si verifichi un cattivo o un mancato funzionamento dell'imbarcazione, compresa qualsiasi parte strutturale della stessa, l'impresa aggiudicataria si impegna a garantire, nel periodo di garanzia, la riparazione gratuita dello stesso o, nei casi di non riparabilità, la sostituzione dello stesso.

L'impresa è tenuta a intervenire entro 2 giorni lavorativi da comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione presso un cantiere/officina ubicato/a nel centro storico di Venezia (comprese le isole della Giudecca, Murano, La Certosa, Le Vignole, Lido) o, alternativamente, provvedendo, entro lo stesso suddetto termine, al ritiro dell'imbarcazione presso un ormeggio sulla Laguna nel centro storico di Venezia (comprese le isole della Giudecca, Murano, La Certosa, Le Vignole, Lido). L'esecuzione dei suddetti interventi in garanzia dovrà avvenire in tempi congrui e conformi agli standard correnti.

Con riferimento al motore ibrido, il modello offerto dall'impresa partecipante dovrà essere in attualità di produzione e dovranno essere garantiti i ricambi almeno per i 10 anni successivi alla consegna dell'unità.

Ogni partecipante dovrà inoltre indicare, nella documentazione di gara, uno o più cantieri/officine concessionarie o autorizzate, ubicate nel centro storico di Venezia (comprese le isole della Giudecca, Murano, La Certosa, Le Vignole, Lido), con affaccio sulla Laguna, presso cui verranno effettuati eventuali interventi in garanzia. Tali interventi dovranno essere avviati entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione ed eseguiti nei tempi congrui e conformi agli standard correnti.

L'impresa dovrà inoltre fornire il programma completo di manutenzione periodica dell'imbarcazione e del motore.

Art. 8 - CONTESTAZIONI E PENALI

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti in caso di irregolarità ed inadempimenti, nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Entro dieci giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, l'impresa aggiudicataria potrà presentare con lo stesso mezzo chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle suddette giustificazioni ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le seguenti penali:

Nel caso di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 3

- penale giornaliera pari al 0,3 per mille dell'importo contrattuale, fino a trenta giorni consecutivi di ritardo, salvo casi di comprovata forza maggiore.
- penale giornaliera pari al 0,4 per mille dell'importo contrattuale, oltre a trenta giorni, salvo casi di comprovata forza maggiore.

Nel caso di non superamento della Verifica di regolare esecuzione di cui all'art.5

- penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno intercorrente tra l'emissione del verbale ad esito negativo e la comunicazione di avvenuta rimozione delle difformità;
- penale giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine comunicato dall'Amministrazione ai sensi dell'art.6 stesso.

Nel caso di ritardo di intervento rispetto ai termini di cui all'art. 7

• € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo di intervento rispetto ai termini di cui all'art.7.

L'applicazione delle penali previste non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e ad attivare ogni altra azione a difesa dei propri diritti ed interessi.

La richiesta e il pagamento delle penali non esonera l'impresa fornitrice dell'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha determinato l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'impresa fornitrice dovrà emettere una fattura per ciascuna imbarcazione (per il Lotto 1 il prezzo unitario è da intendersi un quarto dell'importo complessivo offerto), specificando in apposita voce la spesa per la fornitura e installazione del motore, comprensiva di tutte le spese ed ogni altro onere di cui all'art. 2, a seguito della ricezione del verbale di regolare esecuzione della fornitura di cui all'art. 5. La liquidazione della fattura, con riferimento al lotto 1, vale quale acconto sul corrispettivo complessivo spettante per l'appalto e va a scomputo dell'eventuale anticipazione di cui all'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione della fornitura l'importo dell'eventuale anticipazione deve essere compensato integralmente.

La fattura dovrà essere in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n.66.

I corrispettivi verranno pagati, a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Regolare esecuzione degli interventi, accertata nei modi di cui al precedente art.
 5;
- Regolarità contributiva dell'impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come richiamato al successivo art. 11;
- Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., come richiamato al successivo art. 11.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando all'impresa l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. "split payment").

Art. 10- RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, nelle modalità e nei termini in esso previste. Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 108 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

· subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione,

cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 11 del presente Capitolato;
- mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui al successivo art. 14;
- ritardo di consegna, ai sensi dell'art. 3 del presente Capitolato, superiore a 40 giorni;
- verifica di conformità non superata per tre volte consecutive;
- importo delle penali calcolate, ai sensi del precedente art. 8, superiore del 10% dell'importo contrattuale;
- presenza di vizi e difetti riscontrati in sede di verifica e/o collaudo, ai sensi dell'art.5, tali da rendere la fornitura del tutto diversa rispetto alle caratteristiche prescritte nel presente Capitolato;
- mancanza delle certificazioni ed immatricolazioni nei termini di legge.
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichino, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Art. 11- RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile per infortuni e/o danni che per fatto proprio, dei propri dipendenti o dei propri mezzi venissero arrecati a persone o cose, sia dell'Amministrazione Comunale sia di terzi, nell'esecuzione del presente appalto.

a) Sicurezza

L'impresa aggiudicataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

Tale obbligo si applica anche nel caso in cui il servizio viene svolto presso una sede diversa dall'officina dell'impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.

b) Regolarità

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del

servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dall'impresa subappaltatrice.

La stipula del contratto relativa all'appalto in oggetto nonchè l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contribuitiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 co.5 del D.Lgs 50/2016 stesso.

c) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa aggiudicataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. L'impresa si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonchè le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente appalto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

d) Oneri ambientali

L'impresa affidataria deve provvedere, nel rispetto degli obblighi e delle norme di legge, al corretto smaltimento ed ai relativi oneri del materiale di risulta e della componentistica fuori uso, oltre a tutti i normali rifiuti speciali di produzione tipici quali accumulatori esausti al piombo, oli minerali esausti, materiale filtrante e assorbente, filtri olio e gasolio, materiale ferroso misto, ecc..

Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento

del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

E' ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 106 co. 13 del D.Lgs 50/2016 dei contratti e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e ss.mm.ii.

Art. 13 - SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In sede di presentazione dell'offerta, l'impresa concorrente dovrà indicare l'intenzione di procedere eventualmente a subappaltare a terzi parte del servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'appaltatore aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.

Art. 14 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018 e ss.mm.ii.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 15 – IMPOSTE, TASSE E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese nonchè tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulla fornitura oggetto dell'appalto.

Art. 16 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del servizio sarà competente il Foro di Venezia.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Art. 17 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura, della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, Servizio Gare e Contratti, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia Dirigente responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato PEC :contratti@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei Dati:	<pre>rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it</pre>

2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online etc.)
- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura e ottenere l'affidamento, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

10. Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato, <u>PEC :contratti@pec.comune.venezia.it</u> e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria.

11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

ALLEGATI

Allegato A: Capitolato Tecnico imbarcazioni tipo pilotina, con relativi allegati 1 e 2

Allegato B: Capitolato Tecnico imbarcazione tipo S.A.R.